

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6073-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SPA in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 484/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE dell'1.6.2011, depositata il 19/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per i ricorrenti gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

udito per la controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, e' stata depositata la seguente relazione: "1. - La sentenza impugnata, (App. Trieste 19/8/2011), confermando quella di primo grado ha affermato:

1.1. dagli atti di causa non risulta che il (OMISSIS) abbia affrontato in due tempi l'attraversamento dell'incrocio. La teste (OMISSIS) ha, infatti, dichiarato "...seguivo il veicolo del (OMISSIS) a bordo dell'autovettura guidata da mio marito e vidi lo stesso fermarsi allo stop". Da tale posizione l'automobilista aveva una visuale libera verso destra (direzione dalla quale proveniva il (OMISSIS)) di 22 metri e poteva vedere le vetture che marciavano regolarmente sulla loro corsia, mentre aveva una visuale ridotta della corsia opposta, sulla quale il motociclista viaggiava illecitamente in fase di sorpasso, in prossimità di un'intersezione. Il perito (OMISSIS) ha, inoltre, stimato la velocità del motociclo in 88 Km/h (confermando la percezione della teste oculare (OMISSIS) "la motocicletta è passata in pieno sorpasso ad una velocità sostenuta, tanto che ho sentito come un colpo alla spalla a seguito dello spostamento d'aria"), corrispondenti a 24,5 m/s, velocità che non rendeva possibile da parte dell'automobilista - che, dopo essersi fermato al segnale di stop, era ripartito interessando l'area dell'incrocio per circa 2,50 m. con la parte anteriore dell'autovettura - l'adozione di alcuna manovra di emergenza. Inoltre, il predetto perito ha affermato che qualora la traiettoria della motocicletta si fosse mantenuta al centro della propria corsia di marcia, per effetto della ridotta velocità dell'autovettura non ci sarebbe stata collisione tra i due mezzi, ed ha concluso sostenendo che le cause che hanno determinato l'incidente "sono da ricercare nella condotta di guida del motociclista, che procedeva ad elevata velocità sulla corsia di sinistra, lungo una traiettoria che l'automobilista interferiva avanzando con il proprio veicolo, dopo essere partito da una posizione di stop, dalla quale non aveva possibilità di apprezzare l'arrivo del veicolo antagonista, causa la limitata visuale e di attivare in tempo utile manovre di emergenza onde evitare l'incidente".

Esattamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto di individuare nella condotta di guida del (OMISSIS) la causa esclusiva dell'evento.

1.2. Presupposto per l'applicazione della presunzione di cui all'articolo 2054 c.c., comma 2 e', infatti, quello che la dinamica del sinistro non risulti provata, circostanza che non ricorreva nella fattispecie, in considerazione delle deposizioni testimoniali e delle risultanze della CTU esperita in sede penale, mentre quanto all'ipotetica quota di responsabilità residuale che gli appellanti pretendevano di attribuire al (OMISSIS) in via presuntiva valevano le considerazioni esposte in relazione al primo motivo d'appello.

2 - (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resiste la (OMISSIS) con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Questi sono i motivi:

2.1. Insufficiente argomentazione sul punto decisivo dell'esclusiva responsabilità della vittima, con violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 e congiunta violazione del principio dell'equivalenza causale di cui al combinato disposto degli articoli 40 e 41 c.p. (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

2.2. Nullità per omesso esame di censura ritualmente versata in giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione all'articolo 112 c.p.c.).

2.3. Insufficiente motivazione sulla questione della mancata applicazione dell'articolo 2054 c.c. quale sistema di attribuzione presuntiva del nesso di causalita' materiale.

3. - I motivi sono manifestamente privi di pregio.

3.1. Per orientamento costante di questa Corte "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in sede di legittimita' ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicita' del suo ragionamento" (Cass. civ. Sez. 1, 27.1.2006, n. 1756; Cass. civ. Sez. 1, 18.1.2006, n. 890). Nella specie, invece, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato con motivazione congrua, logica e non contraddittoria le ragioni della sua decisione. La completezza dell'iter argomentativo della Corte d'appello rende evidente come le ragioni di censura formulate dai ricorrenti concernano in effetti la valutazione dei fatti, come operata dai giudici di appello, laddove "alla Corte non e' riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimita' o anche un vizio motivazionale, avanza, nella sostanza delle cose, cosi' come nel caso di specie, un'ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito; diretta dall'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita' del giudizio di cassazione" (Cass. civ. sez. 3, 27.6.2011, n. 14096). Cio' che complessivamente i ricorrenti chiedono a questa Corte e' di rivalutare le condotte dei due conducenti coinvolti nello scontro e di pervenire a un diverso giudizio in ordine alla rilevanza causale delle stesse e alla loro colpevolezza, il che e' precluso nel giudizio di legittimita' ("in tema di responsabilita' da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalita' di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimita' quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e cio' anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 c.c.", tra le molte, v. Cass. civ. Sez. 3 10/8/2004, n. 15434).

3.2. Senza contare che, quanto al primo motivo di doglianza, la condivisione del ragionamento seguito dalla Corte d'Appello secondo cui la condotta del (OMISSIS), impegnato in plurime e gravissime violazioni del codice della strada costituirebbe la causa esclusiva dell'incidente, rende superflua la valutazione in ordine alla liceita' della condotta dell'automobilista:

"L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilita', fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonche' dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioe' dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma puo' anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del comportamento dell'altro conducente" (Cass. civ. Sez. 3 Sent.,

22/04/2009, n. 9550). In ogni caso, se e' vero che "la materia della precedenza in crocevia e' assoggettata alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con cio' intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si porgano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza, affinche' non vi siano collisioni tra veicoli" (Cass, Pen., Sez. 4, 15 marzo 1995 n. 2648), la concreta applicazione del principio impone pur sempre che la sopravvenienza nell'area dell'incrocio di un veicolo favorito sia almeno concretamente prevedibile (costituendo la prevedibilita' il limite inferiore della colpa), cosi' che l'utente della strada possa, a un certo punto e dopo avere diligentemente ispezionato la strada in entrambe le direzioni, con ragionevole sicurezza intraprendere la manovra di svolta o di attraversamento dell'incrocio. Infatti, questa S.C. suole riferirsi ad imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili (Cass. pen., Sez. 4, 8/11/1990), precisando che "si puo' esigere dal conducente di un autoveicolo solo una condotta conformata al ragionevolmente prevedibile comportamento di altri utenti della strada, anche imprudente, ma pur sempre nello spettro della prevedibilita', nella quale si connota la colpa, altrimenti si scivolerebbe nella responsabilita' oggettiva" (Cass. pen. Sez. 4, 19/4/1989, n. 7895). La giurisprudenza aveva avuto modo di considerare l'ipotesi del conflitto tra obbligo di precedenza e violazione delle regole sulla velocita', affermando che la seconda non e' idonea a interrompere il nesso di causalita' tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente. Se pero' al mero superamento dei limiti di velocita' consentita si aggiunge la circostanza che il (OMISSIS) stava procedendo a velocita' doppia di quella ammessa in centro abitato e in area di incrocio, che si era posto in illecito sorpasso di alcune vetture che procedevano regolarmente incolonnate, proseguendo la sua manovra anche all'interno dell'area di incrocio e che, per fare cio', si era spostato completamente contromano, cosi' da non poter essere avvistato dall'automobilista fermo allo "stop" il quale poteva viceversa scorgere le vetture che, ancora distanti, si dirigevano verso l'intersezione sull'semi carreggiata di loro pertinenza, la prevedibilita' del suo sopraggiungere risultava assai difficilmente sostenibile.

3.3. Quanto al secondo motivo di impugnazione, tenuta presente la circostanza che il (OMISSIS) aveva una visuale verso destra limitata a 22 metri soltanto in direzione del centauro, che viaggiava pero' spostato contromano, mentre poteva regolarmente ispezionare la corsia sulla quale marciavano le vetture dirette verso l'incrocio, e considerato quanto gia' evidenziato in relazione alla prudenza e diligenza esigibili dall'automobilista, e' evidente che nessun rimprovero era in concreto formulabile per la condotta dallo stesso tenuta nell'intraprendere l'attraversamento dell'incrocio. Dall'infondatezza dei primi due motivi d'impugnazione discende, de plano, quella del terzo, risultando motivatamente superata la presunzione di pari responsabilita'.

4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso." La relazione e' stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

La parte ricorrente ha presentato memoria, contestando le soluzioni adottate nella relazione, poiche' richiamanti orientamenti giurisprudenziali indicati dal controricorrente. Tale circostanza non e' idonea ad inficiare la correttezza giuridica della soluzione proposta, dovendosi precisare che:

a) parte ricorrente prescinde del tutto dalle risposte fornite dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto, secondo circostanze univoche (elevata velocita', circolazione sulla corsia non di pertinenza, manovra pericolosa di sorpasso), di individuare nella condotta di guida del (OMISSIS) la causa esclusiva dell'evento. Pertanto, si deve ribadire che in questa sede, i ricorrenti mirano a mettere in

discussione il merito della decisione, cercando di pervenire ad una diversa ed inammissibile rivalutazione delle condotte dei soggetti coinvolti nello scontro;

b) le argomentazioni contenute nella memoria non offrono elementi che inducano a mutare gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità indicati nella relazione, né a far ritenere che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme da quegli stessi consolidati orientamenti (articolo 360 bis c.p.c., n. 1); Inoltre, diversamente da quanto sostiene la parte ricorrente, il giudicato interno è configurabile solo rispetto ad un capo autonomo della sentenza, intendendosi per tale quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (Cass. n. 23747/2008); tale situazione non è certamente configurabile nel caso di specie, nel quale, peraltro, la decisione di primo grado, rispetto alla quale si invoca il giudicato interno in questione, è stata di totale rigetto della pretesa attrice.

Le argomentazioni addotte con la memoria, pertanto, non apportano elementi che inficiano i motivi in fatto ed in diritto che sono alla base della relazione.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita; nulla nei rapporti con gli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva;

visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della (OMISSIS), che liquida in euro 5200,00, di cui euro 5000,00 per compensi, oltre accessori di legge.